



13/2
fey

MUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

che Cavallo Pietro Antonio fu
Orsola e fu Cappelletti Antonio,
nato in Ostuni l'11 giugno
1910, ha la sua residenza in
questo Comune.

Si rilascia in carta libera per uso di

carte popolari

Ostuni, li

20.7.95

IL SINDACO



13/9
Am

MUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

che Cavallo Pietro Antonio fu
Oranzo e fu Cuhelli Antonia,
qui nato l'11 giugno 1910, qui
residente, ha sempre serbato,
come tuttora serba, buona
condotta morale e civile

Si rilascia in carta libera per uso di

popolari.

Ostuni, li

20.7.95

IL SINDACO

13/2
H

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)0oo-----

Prot.n. 524

Brindisi, li 22 AGO. 1958

Al Sig. Cavallo Pietro fu Orouso
8° Lotto - Scala 3 - Int. 6
Ortuni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

378793

1213
-9 FEB. 1963

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

-AL NOTAIO PROF. BRUNO CAFARO
Via De Carpentieri, n. 20

B R I N D I S I

-AL SIG. CAVALLO PIETRO
Via Pisanelli(Avv. F. Tamburrini)
O S T U N I

• Oggetto: Stipula del contratto di compravendita dell'alloggio popolare
• sito in Ostuni - Lotto 8° - Sc/B - Int.6 - Via Pisanelli(Avv.
F; Tamburrini, n. 12) - assegnato in locazione con patto di fu-
tura vendita, ai sensi del D.L. 17/4/1948, n. 1029 e successive
modificazioni al Sig. Cavallo Pietro.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto
di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicate in oggetto a favo-
re del Sig. Cavallo Pietro, che ha pagato per intero il prezzo di cessione
dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmette la relativa Delibera Consi-
gliare che autorizza il trasferimento della proprietà.

Si prega inoltre, la S.V. di provvedere alla individuazione dei
dati tecnico-catastali, relativi all'alloggio da cedere in proprietà secon-
do il disposto della D.C. n. 3871 dell'8/6/82.

Si comunica altresì che il relativo contratto di locazione con
patto di futura vendita è stato stipulato in Brindisi il 29/12/1955 - Rep.
n. 1060 e registrato a Brindisi il 14/1/1956 al n. 2035 - mod. II-vol.II4.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

GR/RU

COSTO 911066112 L 1.739.568

SIG...CAVALLO PLEJRO.....
LOCALITA'...OSTUNI.....LOTTO...8.....SCALA...B.....INTERNO...0

RESIDUO DEBITO DEL DEBITO PRINCIPALE AL...29/12/1980 £.....5.....

Deduconsi quote capitali relative alle mensilità:

dal.....al.....	£.....	".....
dal.....al.....	£.....	
dal.....al.....	£.....	
dal.....al.....	£.....	
dal.....al.....	£.....	
dal.....al.....	£.....	
dal.....al.....	£.....	

RESIDUO DEBITO DEL DEBITO PRINCIPALE AL...29/12/1980 £.....5.....

MAGGIORI SPESE ACCERTATE RISPETTO A QUELLE POSTE IN
AMMORTAMENTO £...42.303.....

Si ammortizzano le maggiori spese accertate in
anni...25...dal...29/12/55...al...29/12/1980...
allo stesso tasso del mutuo 5,80%

£...42.303... X A $\frac{25}{25}$ 0,058 =

£...42.303... X...0,058... = £...3.241.....

£...3.241... X anni...25... = £...81.115.....

Si aggiunge/toglie la differenza fra l'annualità
di ammortamento corrisposta e quella dovuta
sul debito principale dal...29/12/55...
al...29/12/80...anni...25.....

Annualità corrisposta £...55.464...

Annualità dovuta £...41.213...

£...81.115... X anni...25... £...-204.115.....

CREDITO
DEBITO COMPLESSIVO RESIDUO AL...29/12/1980 £...123600.....

ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI
PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 9 dell'O. d. G. 16 NOV. 1982 n. 11683
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO POPOLARE
SITO IN OSTUNI - LOTTO 8° - SCALA B - INT. 6 - VIA PISANELLI (AVV. F. TAM
BURRINI, 12) ASSEGNATO IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA AL SIG.
CAVALLO PIETRO. =

R E L A Z I O N E

P R E M E S S O :

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'I.A. C.P. con delibera n. 344 adottata nella seduta del 12.11.1955 assegnò in locazione con patto di futura vendita al Sig. CAVALLO Pietro l'alloggio popolare sito in OSTUNI - lotto 8° - Scala B - Int. 6 - Via Pisanelli (Avv. F. Tamburrini, 12).
- Che in data 18.1.1982 il Sig. CAVALLO Pietro ha chiesto di poter ottenere il trasferimento della proprietà dell'alloggio a suo tempo assegnatogli, mediante stipula del contratto di compravendita.
- Che detto assegnatario si trova nella condizione prevista dall'art. 3 del D.L. 17/4/1948 n. 1029, essendo scaduta la durata del periodo di locazione;
- Che il richiedente ha pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio;

IL CONSIGLIO,

- Udata la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n. 1029;
- Considerato che sussistono le condizioni perchè l'istanza del Sig. CAVALLO Pietro venga favorevolmente accolta dall'Istituto;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

Seduta Consiliare

del 24 NOV. 1982

DELIBERA N. 3988

SI APPROVA

Aol unanimità di voti, palesemente espres

DELIBERA

- = DI ACCOGLIERE, come di fatto accoglie, l'istanza del sig. CAVALLO Pietro, assegnatario in locazione con patto di futura vendita dell'alloggio popolare dell'Istituto sito in OSTUNI - Lotto 8° - Scala B - Int. 6 - Via Avv. P. Tamburrini, autorizzando il trasferimento della proprietà dell'alloggio medesimo.
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore dell'I.A.C.P. di Brindisi o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente di sottoscrivere il contratto notarile di compravendita dell'alloggio di cui innanzi, con tutti i poteri di legge.

Per copia conforme



Brindisi, li

25 NOV 1982

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio LONGO)

ISTITUTO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 9 dell'O. d. G. 16 NOV. 1982 n. 11683
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO POPOLARE
SITO IN OSTUNI - LOTTO 8° - SCALA B - INT. 6 - VIA PISANELLI (AVV. F. TAM
BURRINI, 12) ASSEGNATO IN LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA AL SIG.
CAVALLO PIETRO. =

RELAZIONE

P R E M E S S O :

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'I.A. C.P. con delibera n. 344 adottata nella seduta del 12.11.1955 assegnò in locazione con patto di futura vendita al Sig. CAVALLO Pietro l'alloggio popolare sito in OSTUNI - lotto 8° - Scala B - Int. 6 - Via Pisanelli (Avv. F. Tamburrini, 12).
- Che in data 18.1.1982 il Sig. CAVALLO Pietro ha chiesto di poter ottenere il trasferimento della proprietà dell'alloggio a suo tempo assegnatogli, mediante stipula del contratto di compravendita.
- Che detto assegnatario si trova nella condizione prevista dall'art. 3 del D.L. 17/4/948 n. 1029, essendo scaduta la durata del periodo di locazione;
- Che il richiedente ha pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio;

IL CONSIGLIO,

- Udata la relazione del Presidente;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/4/1948, n. 1029;
- Considerato che sussistono le condizioni perchè l'istanza del Sig. CAVALLO Pietro venga favorevolmente accolta dall'Istituto;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;

Seduta Consiliare

del 24 NOV. 1982

DELIBERA N. 3988

SI APPROVA

./.

Ad unanimità di voti, palesemente espres

DELIBERA

= DI ACCOGLIERE, come di fatto accoglie, l'istanza del Sig. CAVALLO Pietro, assegnatario in locazione con patto di futura vendita dell'alloggio popolare dell'Istituto sito in OSTUNI - Lotto 8° - Scala B - Int. 6 - Via Avv. F. Tamburrini, autorizzando il trasferimento della proprietà dell'alloggio medesimo.

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore dell'I.A.C.P. di Brindisi o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente di sottoscrivere il contratto notarile di compravendita dell'alloggio di cui innanzi, con tutti i poteri di legge.

Per copia conforme



Brindisi, li

25 NOV. 1982

IL RAPPRESENTANTE GENERALE

(firmato) Antonio LONGO,

25 NOV 1982

LAO.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA 80
Prot. int. _____
del 20 GEN. 1982

M. Ruggie
KM

Spett. Re

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Oggetto: RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
DI PROPRIETA'

Amo

Il sottoscritto Covello Pietro fu
Oronzo, nato in OSTUNI il 11/6/1910
e residente in OSTUNI in VIA AVV. ^{to}
Francesco Tamburini n° 12 scala B
int. n° 5, avendo stipulato con Covello
Spett. Re I. A. e. P. un contratto in
Brindisi il 23/12/1955 con n° 4060
di repertorio e registrato in Brindisi
il 14-1-1956 al n° 2035 mod II
del volume 111, chiede con la presente
l'atto di trasferimento di proprietà
di cui è l'oggetto del contratto, avendo
completato il intero pagamento dell'ap-
partamento in data 12/12/1980.

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 452
DATA 18 GEN. 1982

Alle presenti allega fotocopie delle ricevute
di pagamento.

A Vs completa disposizione per ulteriori
elucidamenti, in via

Distinti saluti

OSTUNI 14/1/1982 Cavallo Scitro

BRINDISI
 U. N. Z.
 Prot. int.
 del 30 GEN. 1981

10th August
 7 Aug

Istituto Autonomo "Case Popolari" Brindisi

Io sottoscritto Cavello Pietro nato a Ostuni il 12-6-1910,
 residente a Ostuni (prov. Br) in Via Largo Arr.^{to} of. Tamburrini
 scala B n.º 12/6, quale esecutario di un alloggio popolare
 sito in Ostuni Largo Avvocato Francesco Tamburrini scala
 B n.º 12 Sub. 6, avendo ultimato il pagamento della cosa,
 chiedo mi venga rilasciata quietanza liberatoria.
 Distinti saluti

Ostuni 28-1-1981

Cavello Pietro

IST. AUT. CASE POPOLARI
 BRINDISI
 PROT. N. 483
 DATA 29 GEN. 1981

C. P. R.

CONTRATTO PRELIMINARE DI AFFITTO CON PATTO DI FUTURA VENDITA
DELL'ALLOGGIO.

Tra l'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi
rappresentato dai signori *Com. te. Ubaldo Vellarini* ed *ANN.*
Vincenzo Polino nelle rispettive qualità di Pre-
sidente e di Direttore escluso ogni loro personale responsabi-
lità e il Sig. *Carlo Pietro fu Orazio*
che stipula per sé e suoi eredi, successori ed avente causa,
in via solidale ed indivisibile come in appresso, si conviene
quanto segue, in modo fin d'ora impegnativo per il Sig. *Carlo*
Pietro e salve e riservate invece
le approvazioni del Consiglio di Amministrazione, come al suc-
cessivo art. 16 e Patto aggiuntivo, per *L. G. C. P.*
di *Brindisi*

13/1
Alm

Art. 1 - L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi, come sopra rappresentato, assegna in affitto
con patto di futura vendita, a norma del D.L. 8 maggio 1947, n° 399
integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n° 1600,
aprile 1948, n° 1029, e legge 2 luglio 1949, n° 408 all'Affit-
tuario Sig. *Carlo Pietro* che accetta in
via solidale ed indivisibile per sé e suoi eredi, successori ed
aventi causa, l'alloggio posto in *Ostuni via Pisanello*
al civico n° *3* costituito da n° *3* locali effettivi,
oltre servizi, quale sarà indicato più precisamente nel tipo
planimetrico dell'alloggio stesso che verrà allegato al contrat-
to in forma pubblica, da stipularsi successivamente come all'art. 16.
Nel fabbricato l'alloggio è indicato col n° *8/B*

Art. 2 - Durante il periodo di locazione di cui al presente
contratto, l'alloggio dovrà essere esclusivamente adibito per
abitazione dell'affittuario stesso e della sua famiglia esclu-
sivamente a qualsiasi altro uso,
l'affittuario dichiara di avere già presa esatta e completa co-
gnizione dell'alloggio e di riconoscere espressamente che esso
gli è consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in
ogni sua parte a regola d'arte e completo di infissi ed altri
arredamenti e connessi di qualsiasi specie.

e previo assenso del Ministero dei Lavori Pubblici, in rapporto a gravami fiscali eventualmente imposti sullo stabile o sulla pigione o comunque inerenti al presente contratto e in rapporto pure alle maggiori spese di gestione, ritenuto che questo ultimo entrano nel canone d'affitto annuo di cui sopra per l'ammontare di £. 31.056.2 (ventunmila cinquecento e 20/100).....

Art. 5 - L'affittuario Sig. Cavallo Pietro.....

dichiara di aver preso cognizione e di obbligarsi, sempre anche per i suoi eredi, successori od aventi causa, in via solidale ed indivisibile, ad osservare lo Statuto del locatore.....

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.....

e tutte le norme che disciplinano l'inquilinato dell'Ente stesso, giusta in regolamento in vigore del quale cui all'atto viene rilasciata copia libera all'affittuario che ne accusa ricevuta. Cessando della qualità di inquilino per diventare comproprietario, l'affittuario, suoi eredi o successori, dovranno osservare sia le norme riguardanti le comproprietà, già contenute nel presente contratto, che quelle contenute nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio e nel regolamento di condominio di cui all'art. 14 -

Art. 6 - L'Istituto, in conformità alle disposizioni del D.L. 8 maggio 1947, n°139, integrato con i D.L. 22 dicembre 1947 n°1600; 17 aprile 1948, n°1029; e legge 2 luglio 1949, n°408 si obbliga a sua volta, nel caso in cui per tutta la durata della locazione l'Affittuario abbia pagato regolarmente il canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri e di lui carico, tranne le spese dell'istrumento di compravendita e sue dipendenti e conseguenti, essendo già state passate a favore dell'Ente le somme di cui all'art. 3.

Art. 7 - Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà nelle condizioni di fatto, di diritto e di manutenzione in cui esso risulterà alla data di stipulazione dell'atto di vendita

Art. 3 - L'affittuario ha prima d'ora, versato all'Istituto la somma infruttifera di £. 183.333 = (lire. Centotrentatremila trecentotrentatré) quale quota provvisoria a titoli di acconto e anche di caparra del futuro acquisto, nonché per cauzione della regolare esecuzione del presente contratto.

A sensi dell'art. 4 della legge 2 luglio 1949, n° 408, l'Affittuario dichiara che tanto egli, quanto il coniuge, non possiedono nel territorio del Comune di Ostuni dei fabbricati il cui reddito imponibile accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra abitazione di almeno 3 vani e accessori, nè di avere alienato proprietà come sopra descritte dopo il 1° luglio 1947. Dichiara inoltre di non essere iscritti nei ruoli dell'Imposte dirette per reddito imponibile non di lavoro superiore a £. 150.000 e che ai fini dell'imposte progressiva il suo patrimonio non supera £. 3.000.000.

Si conviene che la presente locazione avrà la durata di anni 25 = mesi giorni a partire dal 29.12.1955 e quindi fino al giorno 29.12.1980 Trascorsi dieci anni dall'inizio della locazione, l'affittuario potrà richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale della quota di affitto di cui al successivo art. 4, ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio di interesse del mutuo vigente.

Art. 4 - Il canone d'affitto è fissato provvisoriamente in annue £. 84.120 = (lire. ottantaquattromila duecentoventi) L'Istituto locatore provvederà successivamente a fissare il canone definitivo, in base al quale si effettueranno fra le parti contraenti gli opportuni congruagli di ed avere entro il termine di un mese dalla comunicazione dell'Ente medesimo dandosi pure atto nell'istrumento di cui all'art. 16. Il canone locatizio provvisorio e quello definitivo dovranno essere versati in rate mensili anticipate alle scadenze d'uso (10 di ogni mese). Durante l'intera locazione, inoltre, il canone locatizio potrà essere aumentato proporzionalmente sempre a giudizio dell'Istituto

sui sopra, quindi eventualmente anche con la iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto per conseguire i mutui e prestiti per la costruzione dell'edificio, assumendosi però l'Ente stesso tutti gli oneri di tale iscrizione fino alla sua cancellazione, come anche tutti gli altri oneri per le ipoteche giudiziali e gli altri vincoli di qualsiasi natura che gravassero sullo stabile. Nulla potrà eccepirsi da parte dell'Affittuario, e suoi eredi e successori o eventi causa, nei confronti dell'Istituto venditore relativamente nelle condizioni di stabilità, di conservazione e di manutenzione dell'alloggio ed anche dell'intero stabile, gli impianti e servizi tutti, anche se fossero del tutto diverse dallo stato attuale.

Art.8 - L'Istituto si riserva:

- a) - di frazionare secondo riterrà opportuno l'intero quartiere nel quale si trova l'alloggio, in separati condomini, assegnando ad ognuno di essi così un solo stabile, come diversi stabili insieme;
- b) - di determinare la posizione censuaria così dello alloggio di cui al presente contratto che delle altre porzioni dello stabile;
- c) - di determinare le porzioni di stabile e gli spazi che dovranno restare in comune proprietà.

Art.9 - Il presente contratto è stipulato col patto di risoluzione espressa "ipso jure" e "ipso facto", con tutte le conseguenze di ragione e di legge oltre che negli altri previsti dalla legge e dal presente contratto, anche quando l'affittuario:

- 1) - non paghi le somme dovute all'Ente locatore nei termini contrattuali e comunque da esso stabilite, sulle quali egli dovrà in ogni caso corrispondere gli interessi di mora fissati dall'Ente in misura 7% per cento;
- 2) - non si presti alle ulteriori stipulazioni contrattuali previste dall'art.16;

3) - non abiti i locali;

4) - non usi della cosa locata, egli o persona comunque risiedente nell'alloggio, da "buon padre di famiglia", oppure se ne serve per uso diverso da quello di abitazione contrario alla normale, alla decenza o al decoro comunque con abusi di qualsiasi natura.

E' quindi assolutamente escluso l'uso dell'alloggio di cui al presente contratto, per uffici o laboratori di qualsiasi genere, per magazzini e depositi di merce, e per scuole anche di musica e canto, per sale da ballo e ritrogi, pensioni, camere d'affitto, istituti ed agenzie di qualsiasi specie, ambulatori e case di cura, gabinetti per malattie infettive e contagiose, ecc. dandosi atto per tutte queste specificazioni, sono semplicemente esemplificative e non tassative. I solai ed i sottotetti non potranno essere adibiti come dimora nè stabile, nè occasionale di persone;

5) - subaffitti o ceda in tutto ed in parte i locali, oppure vi introduca gratuitamente persone estranee alla famiglia, senza lo espresso e condizionato consenso scritto dello Ente locatore, il quale potrà anche negare tale consenso quando lo ritenga opportuno a suo giudizio, senza essere tenuto a palesarne i motivi;

6) - tenga cani ed altri animali, salvo il condizionato consenso dello Ente;

7) - Parecchi egli o persona risiedente comunque nell'alloggio, anche con macchine ed altro;

8) - apporti modificazioni non autorizzate dallo Ente ai locali o allo stabile, oppure li danneggi comunque;

9) - veda comunque le disposizioni di legge, lo Statuto dello Ente, il presente contratto e le altre norme regolamentari di cui all'art. 51;

10) - per la sua condotta normale e civile o per condanne riportate si renda indegno dal Giudizio di Consiglio di Amministrazione del locatore Istituto Autonome Case Popolari di Brindisi.

Art. 10 - Nei casi di cui sopra, oltre alla risoluzione "ipso jure" e "ipso facto" del contratto e al conseguente sfratto di persone o cose dai locali, l'Ente avrà diritto:

- 1) - di esigere il pagamento delle rate d'affitto maturate fino all'effettivo rilascio dell'alloggio e delle altre somme dovute dall'affittuario per qualsiasi altro titolo;
- 2) - di esigere, oltre alle somme versate a norma degli articoli 3 e 4 come risarcimento dei danni derivanti o derivabili dalla inadempienza contrattuale dell'affittuario, dell'eventuale inaffittanza o del riaffitto a condizioni meno vantaggiose, degli eventuali rifacimenti e riparazioni allo stabile, la differenza in più se i danni sono di ammontare maggiore.

In nessun caso l'affittuario potrà pretendere la restituzione dei canoni locatizi di cui all'art. 4, che costituiscono unicamente il corrispettivo per l'uso dell'alloggio e neppure qualsiasi indennizzo per le migliori eventualmente praticate allo stabile.

Art. 11 - Oltre a quanto altro in oggetto sia previsto dalla legge o dal futuro contratto per la cessazione in proprietà dello alloggio o del Regolamento di condominio di cui al successivo articolo 14, la risoluzione "ipso jure" e "ipso facto" del contratto dell'acquisto dell'alloggio, con le conseguenze di legge, è fin d'ora stabilita per il periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio stesso, tanto nei confronti dell'affittuario che dei suoi eredi, successori ed aventi causa, quando il proprietario possessore dell'alloggio, chiunque egli sia:

- 1) - non usi della casa locata, egli o chiunque altro occupante l'alloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva o permetta che altri se ne serva per uso diverso da quello d'abitazione o contrario alla normalità, alla decenza e al decoro, oppure al carattere civile del fabbricato o comunque con abusi di qualsiasi natura;

A titolo esemplificativo e non tassativo sono quindi fin da ora stabiliti ed accettati dall'affittuario per sé, suoi eredi, ed aventi causa, anche per il periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio, le stesse esclusioni e proibizioni circa l'uso dell'alloggio ed accessori, contenute nel precedente art. 8, comma 4°;

- 2) - non saldi alle relative scadenze le somme dovute al condominio;

Le somme dovute dall'affittuario in base al presente articolo, dovranno da questi essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'affittuario, previa autorizzazione dell'Ente, potrà provvedere direttamente per proprio conto, ma sempre a suo carico esclusivo alle sole opere di semplice manutenzione e miglioristiche desiderasse eseguire nell'appartamento locato.

Quando lo stabile sia dotato di riscaldamento centrale, l'affittuario accetta fin d'ora, senza riserva alcuna, tutti gli oneri e le condizioni che dall'Ente stesso saranno stabiliti per lo impianto e per l'esercizio di esso e per il riparto delle spese relative.

Art. 13 - Qualora l'affittuario, per trasferimento in altra città o per altri giustificati motivi si valutarci dall'Ente a suo insindacabile giudizio, richiedesse la rescissione del presente contratto, l'Istituto potrà procedere alla pura e semplice rifusione e senza alcun interesse, di un somma pari a quella versata provvisoriamente o definitivamente a norma dell'art. 3, la quale potrà essere diminuita, a giudizio dell'Ente, di una quota corrispondente all'ammontare delle spese, occorrenti per riparare i deterioramenti dell'alloggio, avvenuti nel corso della locazione, semprechè il conduttore non provi che essi siano occaduti per cause a lui non imputabili.

L'alloggio di cui è oggetto il presente contratto non può essere ceduto o alienato all'affittuario se non dopo trascorsi 10 anni dall'assegnazione e previo consenso dell'Ente locatore.

Art. 14 - L'affittuario *Carlo Piccio* si obbliga sin d'ora di accettare integralmente e senza riserva alcuna che gli obblighi assunti da esso in forza degli antecedenti articoli per il periodo del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, vengano prodotti in opportuna forma del Regolamento di condominio da redigersi a suo tempo e cura dell'Ente, nel quale Regolamento saranno pure contenute le altre condizioni ed obblighi riguardanti il condominio, quali verranno stabiliti dall'Ente locatore stesso.

3) - ceda in affitto, anche parziale, il proprio alloggio senza la dovuta autorizzazione;

4) - crechi gravi disturbi egli o persona se colui convivente o comunque occupante l'alloggio, anche con macchine od altro;

5) - apporti modificazioni sostanziali all'appartamento senza la debita autorizzazione o comprometta la solidità e la sicurezza dell'appartamento stesso o dello stabile di cui fa parte o comunque vi arrecchi danno qualsiasi anche dal lato estetico;

6) - commetta gravi infrazioni alle norme di legge, al contratto di cessione in proprietà e al regolamento condominiale, oppure si renda colpevole di atti lesivi dell'onore o della dignità.

L'azione per la risoluzione del contratto competerà all'Istituto finché esso sia comproprietario di qualsiasi porzione dello stabile e successivamente alla Assemblea dei comproprietari dello stabile stesso.

All'Ente e all'Assemblea analagamente e rispettivamente spetterà pure di dare l'autorizzazione prevista nei commi 3° e 5° del presente articolo.

L'affittuario accetta fin d'ora anche per i suoi successori ora ed ed eventi causa, che le patrizioni di cui al presente articolo vengano e a richiesta dell'Ente inseriva a suo tempo e nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio, oppure, a giudizio dell'Ente stesso, nel Regolamento da cui al successivo articolo 14.

Art. 12 - Per tutta la durata dell'affitto, nello stabile in cui l'appartamento si trova, l'Istituto provvederà a suo esclusivo carico all'ordinaria manutenzione:

a) - del tetto, delle scale, corridoi, spazi comuni, cancelletti, rubinetti;

b) - delle colonne di scarico delle acque bianche e nere;

c) - delle facciate, interni ed esterni e delle porzioni di stabile e degli impianti di uso comune in genere, in base alla coppi facazione contenuta nell'art. 6 lettera c) -

Tutte le altre eventuali riparazioni all'alloggio saranno invece a carico a carico esclusivo dell'affittuario, pur venendo eseguite, occorrendo, anche d'ufficio, dall'Ente locatore, a spese dell'affittuario medesimo.

Art. 15 - In forza degli obblighi solidali e indivisibili stabiliti con le espresse disposizioni del presente contratto, in caso di morte dell'affittuario Sig. Carlo Pictus e suoi eredi, successori ed aventi causa, saranno pure essi tenuti solidamente ed indivisibilmente allo scrupoloso adempimento di tutti i patti stabiliti nel presente contratto e per la loro rappresentanza dovranno designare fra di loro una sola persona che sia di gradimento all'Ente il quale provvederà d'ufficio alla designazione stessa, qualora essa non venga fatta dagli interessati, sempre ed in ogni caso permanendo negli interessati stessi la solidarietà e indivisibilità degli obblighi. Qualora gli eredi successori ed aventi causa intendessero chiedere la risoluzione del presente contratto e fare cessione dell'alloggio sia prima che dopo il passaggio in proprietà saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 13.-

Art. 16 - L'affittuario Sig. Carlo Pictus s'impegna fin d'ora ad accettare le modificazioni od aggiunte che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto riterrà di introdurre al presente contratto, con l'approvazione del Ministero competente. La pattuizione del presente contratto e le modificazioni ed aggiunte che venissero ad praticate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente come sopra, saranno tradotte nell'atto pubblico oppure nella privata scrittura in forma autentica, alle quali le parti si obbligano di addivenire non appena l'Ente lo giudichi possibile e dopo la determinazione definitiva così del versamento iniziale di capitale che del canone locavizio annuo di cui agli articoli 3 e 4 dopo effettuati i conseguenti congruagli di dare ed avere.

L'Istituto provvederà a tale atto a mezzo di notaio di sua scelta o di suo funzionario appositamente delegato a norma di legge.

Art. 17 - Per la piena osservanza di quanto sopra le parti obbligano se stessi, beni ed eredi, nelle più valide forme di legge e per l'effetto eleggono il loro domicilio in Brindisi anche e per gli atti esecutivi, in quanto all'Istituto pres-

so la sua sede in Via Casimiro ed in quanto all'affittuario Sig.
Cavallo Pietro in Via *Cisonelli*

Per tutto quanto non sia previsto e derogato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni della vigente legge.

Art. 18 - Tutte le pattuazioni contenute nella presente scrittura, si dichiarano fra di loro correlative e inseparabili, la inosservanza anche di una sola di esse darà diritto all'Ente locatore alla immediata risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell'affittuario inadempiente.

Art. 19 - Le spese e le tasse tutte del presente contratto, della sua tradizione in atto pubblico o scrittura privata autentica e annesse, inerenti o conseguenti, nonché le imposte e le tasse di qualsiasi natura che fossero per derivare dal contratto stesso, sono a carico dell'affittuario Sig. *Cavallo*
Pietro?

ATTO AGGIUNTO - L'affittuario Sig.
dichiara di essere edotto che l'Ente non è ancora in possesso delle formali autorizzazioni del Ministero dei Lavori Pubblici previste dalla legge 2 luglio 1949, n° 408, per la stipulazione del presente contratto.

Qualora questa autorizzazione non venisse accordata, il contratto stesso sarà da ritenersi nullo, senza che l'affittuario debba pretendere l'indennità o risarcimento di sorta. In tale evenienza sarà stipulato un contratto di semplice locazione, naturalmente con un canone determinato in base alle disposizioni di legge e le somme versate dall'affittuario, in base agli Art. 3 e 4, saranno computate in conto affitto.

Uguualmente nullo sarà da ritenersi il contratto e nessuna prova a indennizzo o risarcimento l'affittuario potrà esigere nel caso di revoca della assegnazione per qualsiasi altro motivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brindisi, li. *29-12-1955*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

f.to. Vincenzo Palumbo (Com. te Ubaldo Vallerano)

L'AFFITTUARIO

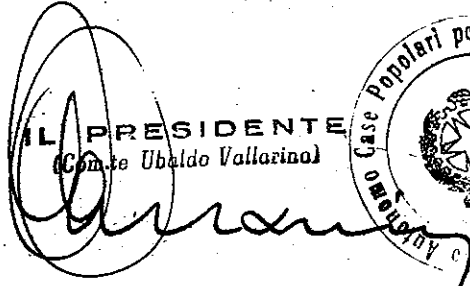
f.to. Cavallo Pietro

Registrato a Brindisi: il 14 gennaio 1956 =
al n. 2035 Mod. II Vol. 114
Esatto Lire 5.240 = (Cinquemiladuecento e settanta)

Il Procuratore Superiore
(f.to illegibile)

PER COPIA CONFORME

BRINDISI 29 GEN. 1956

N.º:  IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallorina)



IL SEGRETARIO



13/4
Ah

24/233 del Prot.

Brindisi, li 7/11/1955

Esposta al foglio n. 24124 del 9 settembre u.s.

OGGETTO: Esito informazioni - Assegnazione alloggi popolari in Ostuni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Si forniscono le informazioni richieste sul conto delle
sottonotate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un alloggio
alle case popolari a riscatto costruite in Ostuni.

CAVALLO Pietro fu Oronzo - falegname - nullatenente - abita presso i
suoceri in Via Roma 62 una casa composta di vani 2, sprovvista di ser-
vizi igienici. La sua famiglia si compone dai coniugi e due figli e la
suocera MONOPOLI Teresa. Abita l'attuale casa da pochi mesi. E' indivi-
duo comprensibile - Solvibile e di buona condotta in genere.-

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE
(f.to Rodighiero Severino)

BRINDISI li 7/11/1955

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO DELL'I.A.C.P.

(Avv. Vincenzo Palma)

Elenco dei documenti presentati da
Cavallo Pietro Antonio fu Paolo aspirante alla
concessione di un alloggio a riparto:-

- 1) certificato di residenza -
- 2) situazione di famiglia -
- 3) certificato penale
- 4) " buona condotta
- 5) " Rapporto 1° rete
- 6) assegno bancario di £ 183.333 -
- 7) " " " " 500 -
- 8) certificato medico del dott. Anna Antonio
- 9) Relazioni -

Attesti 28. 7. 955

Cavallo Pietro

29-7-55
25 R 13/6
14

On^{le} Istituto Autonomo delle Case Popolari
Gründig

Il sottoscritto Cavallo Pietro Antonio fu Oreste e fu Eusebio
Antonio, nato in Ortoni l'11.6.1910 ed in residence in
Via Roma 62, salognano, chiede a questo On^{le} Istituto
che gli venga assegnato un alloggio a regime di
n° 3 vani utili ed accessori (contabili n° 5) fra quelli
di prossima distribuzione nel Comune di Ortoni
di cui al bando per n° 12 alloggi del 9.7.55.
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme e
condizioni di legge e Regolamenti anche locali, vigenti
ed emananti, in materia di concessioni di alloggi
con fatto di futura vendita -
Ortoni, 28.7.55

Con osservanza
Cavallo Pietro

13/14
Am

Elenco dei documenti presentati da
Cavallo Pietro Antonio fu Oronzo aspirante
alle concessioni di un alloggio a ricatto:-

- ✓ 1) Certificato di residenza -
- ✓ 2) Situazione di famiglia
- ✓ 3) Certificato penale -
- ✓ 4) " buona condotta
- ✓ 5) " Imposte Dirette
- ✓ 6) Attestato bancario di $\text{L. } 183.333-$
- ✓ 7) " " $500 =$
- ✓ 8) Certificato medico del dott. Luma Antonio -
- ✓ 9) Dichiarazioni -

Stuni, 28. 7. 55

Cavallo Pietro

210

Carlo [Signature]

13/11
[Signature]

UFFICIO DISTRETUALE IMPOSTE DIRETTE

OSTUNI

SI CERTIFICA

che, ispezionata la cartella dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, si sono trovati, esistenti presso

maestro Ufficiale

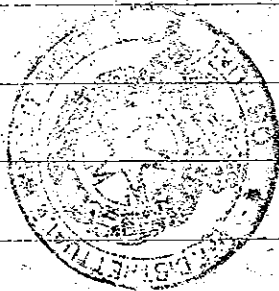
Non risultano i dati

Carallo Pietro - Antonio fu Oronzo e la porta famiglia - Portici
fu Gerolamo

Si rilascia per uso

Designazione alloggi
25 LUG. 1955

Osanti, li



IL PROCURATORE SUPERIORE

N. 6167 Mod. 21
Esatto L. 2/10

per Diritti d'Uffici

IL PROCURATORE SUPERIORE





23/10
Jm

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

SI CERTIFICA

che Carallo Pietro Antonino
figlio di fu Oronzo e della fu Cubelli Antonina
nacque in Ostuni, il giorno 11 (undici)

del mese di giugno, dell'anno 1910 (millesimonecentodieci)

Rilasciato in carta libera per richiesta del (1) certificato penale

generale per domanda Casellario

Li 20.7.95

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

IL RICHIEDENTE

Carallo Pietro

Sig. Procuratore della Repubblica

Visto: per l'autenticazione della firma del Sig

Brindisi

Carallo Pietro

IL SINDACO

(1) Certificato Penale Generale o di capacità civile.

Tribunale Civile e Penale di

CERTIFICATO

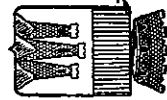
Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome dell'individuo suindicato risulta:

NULLA



IL SINDACO

29/10
55



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI *Carallo Pietro Antonino*

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famigl.	NOME del padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	<i>Carallo Pietro Paul.</i>	<i>e. f.</i>	<i>George</i>	<i>Carallo. Antonina</i>	<i>Castellani</i>	<i>11</i>	<i>6</i>	<i>1910</i>	<i>coniug. separazione</i>	
2	<i>Carallo Emilio</i>	<i>figlio</i>	<i>Antonino</i>	<i>Marcello. Teresa</i>	<i>"</i>	<i>13</i>	<i>5</i>	<i>1912</i>	<i>coniug. separazione</i>	
3	<i>Carallo Antonino</i>	<i>figlio</i>	<i>Pietro Paul.</i>	<i>Carallo. Emilio</i>	<i>"</i>	<i>20</i>	<i>2</i>	<i>1911</i>	<i>matrimonio</i>	
4	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>27</i>	<i>6</i>	<i>1914</i>	<i>matrimonio</i>	



Si rilascia per uso *domanda* *Carallo* *Antonino*

Ostuni, li *20.7.* 19*15*

Carallo



IL SINDACO

[Signature]

1250

UFFICIO DISTRETTOLE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Visto Negativo

Ostuni, 21 LUG. 1955

Mod. 34
N. 6293
Esatte l. 240
per diritto d'ufficio
Il Procuratore Superiore

Il Procuratore Superiore



- Dichiarazione -

13/13
gh

Il sottoscritto Cavallo Pietro Antonio fu Ortolano,
aspirante alla concessione di un alloggio o
reparto, dichiara di accettare tutte le norme
e condizioni di legge e Regolamenti anche locali,
vigenti ed emananti, in materia di concessione
di alloggi con patto di futura vendita -

Stuni, 28. 7. 1955

Cavallo Pietro